

STATUTO APPROVATO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

1. È costituita, con sede in Treviso, l'Associazione senza fini di lucro, denominata "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA", nel prosieguo chiamato per brevità "Centro Studi".

2. Il Centro Studi è un'associazione a' sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2

1. Il Centro Studi dura fino a che l'Assemblea non ne deliberi lo scioglimento.

TITOLO II: FINALITÀ ED ATTIVITÀ

Articolo 3

1. Il Centro Studi persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere lo studio e l'approfondimento delle tematiche attinenti la pubblica amministrazione, nonché la gestione e l'organizzazione dei pubblici servizi, con particolare riferimento alla realtà economica e sociale italiana ed alle direttive **U.E. (Unione Europea)**;
- b) diffondere una maggiore consapevolezza dell'importanza di un'educazione ed una formazione sistematica ai problemi amministrativi, gestionali ed organizzativi;
- c) stimolare negli apparati pubblici, nei quadri dei settori produttivi e nei centri specializzati l'attività di insegnamento e di aggiornamento;
- d) fornire alla pubblica amministrazione ed ai privati, persone od enti, note di studio e di approfondimento relative a temi e problemi attinenti gli obiettivi di cui alle precedenti lettere;
- e) fornire servizi di consulenza e di supporto tecnico-giuridico alle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelle della provincia di Treviso.

Articolo 4

1. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali in favore dei soci o partecipanti il Centro Studi potrà:

- a) promuovere e condurre, direttamente od attraverso altri enti, **società e associazioni**, su iniziativa propria o per commessa, ricerche e studi relativi ai problemi amministrativi di gestione ed organizzazione di enti e servizi pubblici;
- b) promuovere e condurre, direttamente od attraverso altri enti, **società e associazioni**, iniziative ed attività volte alla formazione ed all'aggiornamento di amministratori, dipendenti, dirigenti e professionisti nelle materie relative all'amministrazione, alla gestione ed all'organizzazione di enti e servizi pubblici;
- c) promuovere e curare l'edizione di pubblicazioni periodiche, volumi, materiale didattico e divulgativo relativo alle materie ed ai problemi indicati alle lettere precedenti;
- d) promuovere, ed eventualmente condurre direttamente, iniziative ed attività volte all'insegnamento delle materie indicate alle lettere precedenti;
- e) promuovere, organizzare e partecipare a conferenze, congressi e convegni;

- f) organizzare, direttamente od attraverso altri enti, **società e associazioni** o persone con specifica competenza professionale, attività di consulenza e di supporto alle pubbliche amministrazioni.

TITOLO III: SOCI

Articolo 5

1. Possono essere soci del Centro Studi tutte le persone fisiche, giuridiche, **associazioni** od enti in genere che, condividendo le finalità del Centro Studi, s'interessino, direttamente o indirettamente ai problemi ed all'attività sociale e si obblighino a versare la relativa quota annuale.

2. Gli associati agiscono mediante il loro legale rappresentante o persona debitamente delegata.

3. I soci si distinguono in:

- a) **fondatori, coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo del Centro Studi;**
- b) ordinari, coloro che intendono avvalersi dei servizi del Centro Studi, obbligandosi al versamento di una quota annuale e la cui domanda di iscrizione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione;

Articolo 6

1. Ogni socio, aderente alle finalità del Centro Studi, si obbliga a rispettare lo statuto, l'eventuale regolamento di esecuzione e le disposizioni emanate od emanande dagli organi sociali.

2. L'adesione al Centro Studi ha validità annuale e s'intende rinnovata se il socio non provvede a presentare le dimissioni entro il termine previsto al successivo articolo 7, comma 1, lettera a).

Articolo 7

01. La qualità di socio fondatore si perde:

- a) **per impedimento naturale, per dimissioni o per esclusione;**
- b) **per la mancata partecipazione, in proprio o per delega, a tre assemblee ordinarie consecutive.**

1. La qualità di socio ordinario si perde:

- a) per dimissioni, da presentare al Consiglio di Amministrazione, con comunicazione da farsi entro il 30 settembre di ciascun anno;
- b) per decadenza, pronunciata dal consiglio di Amministrazione a seguito di morosità nel versamento di due quote annuali o di altri eventuali oneri sociali;
- c) per esclusione, pronunciata, dal Consiglio di Amministrazione, nel caso di attività o comportamenti in contrasto con le finalità del Centro Studi.

2. Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualità di socio **ordinario**, il Centro Studi richiede il pagamento delle quote annuali non pagate, compresa quella per l'anno in corso, nonché di qualunque altra somma dovuta dal socio.

3. Nessun socio, dopo le sue dimissioni o la sua esclusione, come nessun erede od avente causa di un associato deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale, sia pure limitatamente ai suoi conferimenti.

4. Le quote e i contributi dei soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV: ORGANI

Articolo 8

1. Sono organi del Centro Studi:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Direttore.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il rimborso delle spese, il riconoscimento di gettoni di presenza ed eventuali indennità, fermo restando quanto previsto per il direttore.

CAPO I: L'ASSEMBLEA

Articolo 9

1. Fanno parte dell'Assemblea i soci fondatori ed ordinari in regola con gli obblighi contributivi.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio, in regola con gli obblighi contributivi. Nessun socio può ricevere più di due deleghe.

3. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che lo richiama il Presidente, il Consiglio di Amministrazione od almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

4. La convocazione dell'Assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale od altrove, è effettuata dal Presidente mediante lettera, inviata almeno dieci giorni prima della riunione. Essa deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione, che può aver luogo dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

Articolo 10

1. L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando sia accertata la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci in prima convocazione e con la presenza di almeno un quinto dei soci in seconda convocazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia previsto dallo statuto una maggioranza qualificata.

3. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Direttore del Centro Studi.

Articolo 11

1. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, sono necessari la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per deliberare lo scioglimento del Centro Studi e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12

1. Spetta all'Assemblea deliberare le direttive generali di sviluppo e di orientamento delle attività del Centro.
2. Alla medesima compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) nominare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti, con votazioni separate a scrutinio segreto fra i soci fondatori ed i soci ordinari;
 - b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - c) approvare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto;
 - d) deliberare eventuali modifiche allo statuto;
 - e) decidere lo scioglimento del Centro Studi;
 - f) nominare il Direttore del Centro Studi.

CAPO II: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da otto membri.
- 2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.**

Articolo 14

1. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere la nomina di un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato altresì su richiesta scritta di almeno tre Consiglieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza il termine previsto al precedente comma è ridotto a ventiquattro ore e l'avviso potrà essere comunicato a mezzo telegramma od a mezzo fax.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza di almeno quattro Consiglieri, oltre al Presidente.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.
- 4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.**

5. Le deliberazioni sono assunte di regola a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone.

6. Alle sedute partecipa, con voto consultivo, il Direttore del Centro Studi, il quale cura la redazione dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.

Articolo 17

1. Il Consiglio di amministrazione è organo di amministrazione attiva del Centro Studi ed ha competenza generale, nell'ambito delle finalità del Centro Studi, attuando le direttive dell'Assemblea e svolgendo attività propositiva e di impulso nei confronti della medesima.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) compie tutti gli atti che non siano espressamente riservati all'Assemblea ed al Presidente;
- b) approva lo schema del piano di attività e di lavoro, unitamente allo schema di bilancio di previsione e del conto consuntivo, da sottoporre all'Assemblea con la relazione sull'attività del Centro Studi;
- c) determina la quota associativa annua;
- d) propone gli atti di competenza dell'Assemblea;
- e) decide sulle dimissioni, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- f) può delegare al Presidente l'ammissione dei soci con il compito di riferire al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva;
- g) adotta gli atti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea che non siano di competenza di altri organi.

CAPO III: IL PRESIDENTE

Articolo 18

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Centro Studi a tutti gli effetti.

2. Il Presidente:

- a) nomina l'eventuale Vice Presidente;
- b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori;
- c) firma le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione unitamente al Direttore;
- d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) firma i contratti, le convenzioni e tutti gli atti a rilevanza esterna.

3. Il Presidente ha facoltà di delegare al Vice Presidente ed al Direttore alcuni dei suoi poteri oggetto delle lettere d) ed e) del precedente comma.

CAPO IV: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 19

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i soci.

2. I Revisori dei Conti nominano nel loro seno il Presidente del Collegio;

3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altro incarico nel Centro Studi.

4. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo periodico della contabilità e la revisione dei conti consuntivi.

CAPO V: IL DIRETTORE

Articolo 20

1. Il Direttore è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente.
2. Il Direttore sovrintende a tutta l'attività del Centro Studi, esercita le funzioni di guida e direzione del Centro Studi e provvede, in collaborazione con il Presidente, ad attuare il piano di lavoro approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Spetta al Direttore:
 - a) predisporre il piano di attività e di lavoro da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione, unitamente al bilancio di previsione;
 - b) predisporre ed attuare, nei limiti del piano di lavoro approvato dall'Assemblea, l'articolazione della struttura operativa del Centro Studi;
 - c) collaborare con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
 - d) partecipare, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - f) esercitare le funzioni eventualmente delegategli dal Presidente.

Articolo 21

1. L'eventuale compenso da attribuire al Direttore è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V: FINANZIAMENTO - ESERCIZIO - OBBLIGAZIONI

Articolo 22

1. Il Centro Studi, che non ha scopo di lucro, finanzia la propria attività:
 - a) con i contributi dei soci nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
 - b) con i contributi per particolari studi, corsi, pubblicazioni, indagini, consulenze e servizi effettuati;
 - c) con contributi, sovvenzioni ed erogazioni liberali di sostenitori.

Articolo 23

1. Il patrimonio è costituito da tutti quei beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà del Centro Studi;
2. Al patrimonio affluiscono anche le quote di ammissione che i soci sono tenuti a versare al momento dell'iscrizione ed ogni altra entrata derivante dall'attività del Centro Studi;
3. Il Bilancio consuntivo annuale è presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dal parere reso per iscritto da parte del Collegio dei revisori dei conti ed è così costituito:
 - a) situazione patrimoniale;
 - b) rendiconto di gestione;

4. L'esercizio finanziario del Centro Studi coincide con l'anno solare.

Articolo 24

1. Le obbligazioni e gli oneri contratti in nome e nell'interesse del Centro Studi vengono soddisfatti con il patrimonio del Centro Studi medesimo.

2. In nessun caso potranno essere distribuiti ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 25

1. Le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del Centro Studi sono deliberati dell'Assemblea con le modalità previste dal precedente articolo 11, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci.

2. La deliberazione dell'Assemblea relativa allo scioglimento del Centro Studi dev'essere portata a conoscenza di tutti i soci.

Articolo 26

1. In caso di scioglimento del Centro Studi i beni eventualmente residui, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad uno o più enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe e culturali designati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.